



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Pisa

Via Cesare Beccaria, n. 18, Pisa – 0509710411 – procura.pisa@giustizia.it – prot.procura.pisa@giustiziacer.it

n. 1831 prot.

Pisa, 17.11.2020

Il Procuratore della Repubblica

- richiamate le disposizioni di cui ai D.L. n. 137/20 e, in particolare, quella di cui all'art. 24 che stabilisce le modalità con le quali devono essere depositate le memorie, i documenti, le richieste e le istanze nel procedimento penale da parte dei Difensori;
- letti i provvedimenti del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell'11.5.2020 n. 5477, del 4.11.2020 n. 10667 e del 9.11.2020 n. 10791;
- sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Pisa;

dispone come segue:

Deposito degli atti indicati dall'articolo 415 bis, comma 3, del codice di procedura penale (art. 24, 1 e 2 comma, DL n. 137/20)

La nuova disciplina impone che il deposito delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate nel 3 comma dell'art. 415 bis c.p.p., ad opera dei Difensori, avvenga **esclusivamente** tramite il “portale del processo penale” (acronimo PDP).

DIFENSORI

Per accedere al PDP, i Difensori dovranno collegarsi con il sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo <http://pst.giustizia.it/> ed entrare nel sistema tramite l'area riservata (Portale Deposito atti Penali) con l'utilizzo della firma digitale, seguendo le istruzioni di cui al manuale allegato (all. 1).



Occorre precisare, per la corretta esecuzione della procedura, che il primo atto da inserire è rappresentato dalla “nomina difensiva” che deve essere firmata digitalmente e inserita nella sezione “deposito nomina”.

Senza il deposito della nomina, il sistema non consente di proseguire con l’inserimento degli atti successivi.

A tal fine, è opportuno chiarire alcune criticità che si possono verificare in questa fase e, in particolare, quelle relative all’ipotesi in cui sia stato nominato un difensore di ufficio o la nomina del difensore di fiducia sia stata depositata anteriormente alla fase della redazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ad es. in sede di elezione di domicilio).

In tali ipotesi, dato che il sistema non consente di procedere senza prima avere depositato la nomina (che può non essere nella disponibilità del Difensore), la stessa dovrà essere sostituita con **un’autodichiarazione** dell’avvocato di essere il difensore di ufficio o di fiducia, sottoscritta digitalmente, e inserita nella sezione deposito nomine.

In tal modo, sino a quando non interverrà una modifica del sistema che consenta di superare tale criticità, si potrà ovviare attraverso l’autodichiarazione.

Una volta superata la fase dell’inserimento della nomina, i difensori potranno depositare gli atti successivi (memorie, documenti, richieste e istanze), che devono essere sempre firmati digitalmente, accedendo alla sezione **“deposito atti successivi”**.

Completata la procedura, i Difensori potranno seguire tutta la fase di gestione degli atti inviati, sempre accedendo al PDP, sino a quando il sistema genererà la **“ricevuta di accettazione deposito”** che varrà a tutti gli effetti di legge.

E’ bene precisare che i Difensori non riceveranno alcuna comunicazione di avvenuto deposito degli atti se non tramite il PDP con la ricevuta di accettazione deposito e potranno sollecitare l’evasione, sempre attraverso il sistema, che tratterà ogni richiesta.

UFFICIO 415 BIS

Della gestione del deposito degli atti indicati nel 3 comma dell’art. 415 bis c.p.p., se ne occuperà il personale dell’ufficio 415 bis il quale dovrà giornalmente accedere al sistema per verificare gli atti trasmessi dai Difensori, stamparli e inserirli nel fascicolo



processuale cartaceo, completare la procedura di accettazione degli stessi sino alla generazione della ricevuta del deposito o al rifiuto degli stessi qualora incompleti.

**Deposito degli “atti diversi” da quelli menzionati dall'articolo 415 bis, comma 3,
del codice di procedura penale (art. 24, 4 e 5 comma, DL n. 137/20)**

L'art. 24, 4 comma, del DL n. 137/20, stabilisce che tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli menzionati dal 3 comma dell'art. 415 bis c.p.p., possono essere depositati, con valore legale, mediante posta elettronica certificata del Difensore, inserita nel registro generale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale del 21.2.2011.

A tal fine, con decreto del DGSIA del 9.11.2020 n. 10791 (all. 2), alla Procura della Repubblica di Pisa è stato assegnato il seguente indirizzo di P.E.C:
depositoattipenali.procura.pisa@giustiziacert.it.

Per una corretta trasmissione degli atti, è opportuno richiamare le norme tecniche indicate dal DGSIA nell'art. 3 del provvedimento sopra citato:

- 1) l'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata, deve essere in formato PDF ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
- 2) deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
- 3) sempre in formato PDF, le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi;
- 4) le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;
- 5) la dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

Infine, atteso che è stato assegnato un unico indirizzo di PEC e lo stesso è in uso a più unità operative della Procura di Pisa, i Difensori dovranno indicare nell'oggetto della mail: la fase in cui si trova il procedimento (fase d'indagine o fase dibattimentale), il



numero del procedimento penale, quello del modello (21, 21 bis, 44, 44 bis e 45), il nome del magistrato assegnatario e il tipo richiesta (memoria, istanza, deposito documenti, nomina fiduciaria etc etc).

Qualora i Difensori non siano a conoscenza di tali informazioni, dovrà preventivamente acquisirle inviando una richiesta all'indirizzo di P.E.C.: **casellario.procura.pisa@giustiziacert.it**, attraverso la procedura prevista dall'art. 335 c.p.p.

L'istante dovrà indicare nell'oggetto della mail il nominativo dell'indagato o della persona offesa di cui si vuole conoscere la pendenza del procedimento e seguire la procedura illustrata sul sito della Procura di Pisa e riportata al link http://www.procura.pisa.it/registro_notizie.aspx.

I Difensori dovranno allegare il mandato ricevuto dall'interessato.

SEGRETERIE PM – UFFICIO DIBATTIMENTO

Gestione deposito degli atti ricevuti via PEC (art. 24, 5 comma, DL. 137/20)

Il personale degli uffici interessati (Segreterie dei PM e Ufficio Dibattimento) dovranno controllare giornalmente la PEC depositoattipenali.procura.pisa@giustiziacert.it, selezionare le mail di pertinenza con riferimento all'oggetto, provvedere ad annotare sul registro la data di ricezione ed inserirlo nel fascicolo telematico.

Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo si provvederà, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta certificata dell'ufficio.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 24, 6 comma, DL n. 137/20, per gli atti indicati nel 3 comma dell'art. 415 bis e per quelli che saranno poi individuati ai sensi del 2 comma del medesimo decreto legge, **l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.**



Il presente provvedimento è in vigore sino a mutate esigenze e alla variazione del quadro normativo indicato in premessa.

Lo stesso viene affisso a ogni piano della Procura della Repubblica, pubblicato sul Sito *Internet* dell'Ufficio e comunicato ai Colleghi, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa e al Presidente della Camera Penale di Pisa con preghiera di diffusione tra i propri iscritti.

Ringrazio tutte le persone interessate e, in particolare Foro e personale amministrativo, per la collaborazione che presteranno nell'osservanza di quanto disposto al fine di contemperare le esigenze di giustizia con quelle precauzionali, nella particolare difficoltà del momento presente.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alessandro Crini

Si allegano:

- 1) manuale accesso e gestione PDR per gli avvocati;
- 2) Direttiva DGSIA del 9.11.2020 n. 10791